

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

«TrenDevice S.p.A. 5,00% 2021 – 2027» DI MASSIMI NOMINALI EURO 4.000.000 CODICE ISIN IT0005446841

TrenDevice S.p.A.

con sede legale in Via Borgonuovo n. 4, Milano – 20121 (MI) capitale sociale Euro 137.867,70 i.v.
codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi n. 02162920645

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

1. Definizioni

Si riporta di seguito l'elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Agente per il Calcolo**” indica BPER Banca S.p.A. nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Apporti di Equity**” indica i fondi apportati all'Emittente nella forma di:

- (i) aumenti di capitale da liberarsi immediatamente e integralmente in denaro;
- (ii) versamenti in denaro da parte di Soci a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” indica l'assemblea degli Obbligazionisti, come meglio definita all'Articolo 20.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Core Business**” indica le principali attività svolte dall'Emittente che comprendono (i) l'*instant buying* di prodotti *hi-tech* usati; (ii) il ricondizionamento dei prodotti attraverso un procedimento che ne garantisce un'alta qualità; (iii) la rivendita dei prodotti ricondizionati; (vi) la vendita di accessori a marchio TrenDevice.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2023.

“**Data di Emissione**” indica il 30 luglio 2021.

“**Data di Godimento**” indica il 30 luglio 2021.

“**Data di Pagamento**” indica la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario; fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata dall'Emittente ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) ovvero all'Emittente ai sensi dell'Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

“**Data di Scadenza**” indica il 30 luglio 2027.

“**Decreto Liquidità**” indica il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, così come convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40.

“**Dichiarazione sui Parametri**” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante ovvero, se nominato, dal dirigente preposto dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla relativa Data di Calcolo, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**Disposizioni Operative**” indica le disposizioni operative del Fondo di Garanzia attualmente in vigore, così come modificate e/o integrate per effetto del Decreto Liquidità.

“**EBITDA**” indica, in relazione all’Emittente e sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio annuale, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2425 del codice civile:

(+) A) il valore della produzione;

(-) B) i costi della produzione;

(+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide;

(+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B)

(+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).

“**Emittente**” indica TrenDevice S.p.A., con sede legale con sede legale in Via Borgonuovo n. 4, Milano – 20121 (MI), capitale sociale Euro 137.867,70 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi n. 02162920645.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie o sul patrimonio dell’Emittente o sulle attività svolte dall’Emittente alla Data di Emissione in modo tale da compromettere in modo significativo la capacità dell’Emittente stessa di rimborsare il debito derivante dal Prestito Obbligazionario.

“**Evento Rilevante**” indica ciascun evento al verificarsi del quale gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all’Emittente il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario ai sensi dell’Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Fondo di Garanzia**” indica il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese attivabile ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Liquidità.

“**Garanzia**” indica la Garanzia, così come meglio definita all’Articolo 3 (*Garanzia*).

“**Gestore del Fondo**” indica MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di garanzia personale assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari);
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage vincolanti o forti;
- (e) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*mark to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale importo); e
- (f) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia personale assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (e) che precedono.

"Investitori Professionali" indica gli "investitori qualificati", come definiti ai sensi dell'articolo 2, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nello Spazio Economico Europeo e delle applicabili disposizioni del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato, e/o dei regolamenti CONSOB di attuazione (ivi incluso il regolamento Consob 11971/1999), con esclusione, *inter alia*, di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia.

"Legge Fallimentare" indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

"MAR" indica il Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e successive modifiche.

"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "ExtraMOT".

"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"Obbligazioni" indica massimi n. 4.000 (quattro mila) titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata dall'Emittente, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero).

"Obbligazionisti" indica, congiuntamente, i soggetti portatori delle Obbligazioni.

"Operazioni Straordinarie Consentite" indica:

- (i) qualsiasi aumento di capitale, inclusi gli Apporti di Equity;
- (ii) fusioni per incorporazione di altre società nell'Emittente purché (a) l'attività caratteristica della

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

società incorporata sia strumentale all'attività caratteristica dell'Emittente come svolta alla Data di Emissione, (b) le società coinvolte nell'operazione siano tutte solventi e (c) l'operazione non venga qualificata come *reverse takeover* ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia,

a condizione che:

- (a) non si sia verificato alcun Evento Rilevante o, laddove un Evento Rilevante si sia verificato, esso sia stato rimediato;
- (b) per quanto tale principio sia applicabile, siano realizzate a termini e condizioni di mercato;
- (c) tenuto conto degli effetti dell'operazione che si intende effettuare su base *pro forma*, non comportino con riferimento sia alla Data di Calcolo immediatamente precedente la prospettata operazione, sia alla data in cui sia posta in essere l'operazione, la violazione dei Parametri Finanziari o altro Evento Rilevante;
- (d) quanto sopra sia confermato in una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente (corredata, tra l'altro, delle informazioni relative alla circostanza di cui alla precedente lettera (c)) da mettere a disposizione degli Obbligazionisti almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data di perfezionamento della prospettata operazione;
- (e) l'operazione non comporti il *delisting* dell'Emittente.

"Parametri Finanziari" indica i seguenti *covenant* finanziari che dovranno essere rispettati dall'Emittente, nella misura indicata al successivo Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), paragrafo (v):

- PFN/EBITDA;
- PFN/PN.

"Patrimonio Netto" o **"PN"** indica in relazione all'Emittente e sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio annuale l'importo relativo alla voce A) del Passivo - Patrimonio Netto iscritto nello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile.

"Periodo di Interessi" indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

"Posizione Finanziaria Netta" o **"PFN"** indica, in relazione all'Emittente e sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio annuale la somma algebrica complessiva delle seguenti voci:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:

- (+) 1 – Obbligazioni;
- (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
- (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
- (+) 4 – Debiti verso banche;
- (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
- (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
- (+) 10 – Debiti netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 11 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

(+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimane esclusa dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti Soci nella misura in cui detti finanziamenti siano subordinati e postergati.

2. Voci iscritte nell'Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:

(-) III 6) – Altri titoli (purché trattati su mercati regolamentati), restando inteso che in caso di titoli aventi una durata originaria superiore ad 1 (uno) anno, sono da includersi nel calcolo solo titoli di stato;

(-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);

3. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

4. (+) I debiti relativi a cessioni per *factoring* con formula *pro solvendo* ove già non inclusi nelle voci precedenti.

“**Prestito Obbligazionario**” indica il prestito costituito dalle Obbligazioni per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero) denominato «TrenDevice S.p.A. 5,00% 2021 – 2027» emesso dall'Emittente.

“**Prima Data di Pagamento**” indica il 31 gennaio 2022.

“**Rappresentante Comune**” indica il rappresentante comune eventualmente nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

“**Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento Mercato ExtraMOT PRO³ emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito Obbligazionario.

“**Regolamento Emittenti AIM Italia**” indica il regolamento emittenti AIM Italia emesso da Borsa Italiana.

“**Regolamento Intermediari**” indica il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

“**Regolamento sulla Gestione Accentrata**” indica il “*Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*” e successive modifiche intervenute.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” indica la richiesta scritta di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario inviata dall'Emittente agli Obbligazionisti ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) ovvero all'Emittente tramite PEC dagli Obbligazionisti ai sensi dell'Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), in questo ultimo caso contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'Evento Rilevante nonché (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato.

“**Segmento ExtraMOT PRO³**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali.

“**Soci**” indica i soci di TrenDevice S.p.A. che, complessivamente, detengono il 100% delle azioni dell'Emittente.

“**Soci Fondatori**” indica, congiuntamente, il Dott. Antonio Capaldo e il Sig. Alessandro Palmisano, i quali, rispettivamente, detengono il 35,49% e il 31,44% del capitale sociale dell'Emittente.

“**Soggetti Sottoscrittori Eligibile**” indica i soggetti definiti come “Soggetti Finanziatori” nelle Disposizioni Operative, in quanto unici soggetti titolari a beneficiare della Garanzia.

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

“**Soggetto Capofila**” indica BPER Banca S.p.A.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato indicato nell'Articolo 8 (*Interessi*).

“**TUF**” indica il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Ulteriori Obbligazioni**” ha il significato indicato nell'Articolo 16 (*Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni; Ulteriori Obbligazioni*).

“**Valore Nominale**” indica il valore nominale unitario di ciascuna Obbligazione pari ad Euro 1.000,00 (mille).

“**Vincoli Ammessi**” indica in relazione all'Emittente:

- (a) i Vincoli costituiti *ex lege*, nonché ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (b) i Vincoli costituiti su beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente;
- (c) i Vincoli previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti;
- (d) i Vincoli costituiti nell'ambito del Core Business, ivi compresi eventuali Vincoli concessi a garanzia del pagamento dei canoni di locazione dei locali adibiti a negozi TrenDevice; e
- (e) i Vincoli diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere da (a) ad (f) inclusa, a condizione che il valore complessivo di tali Vincoli costituiti nel corso dell'intera durata del Prestito non sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione).

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio, speciale o generale, sui beni detenuti dall'Emittente, nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall'Emittente a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione del Prestito Obbligazionario da parte di TrenDevice S.p.A.

Il Prestito Obbligazionario, per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero) denominato «TrenDevice S.p.A. 5,00% 2021 – 2027», è costituito da massime n. 4.000 (quattro mila) obbligazioni al portatore, emesse in forma dematerializzata, del Valore Nominale di Euro 1.000,00 (mille) cadauna in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”) ed è emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

L'Emittente procederà all'accentramento del Prestito Obbligazionario presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-*bis*, Parte III, del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del TUF.

3. Garanzia

Il Prestito Obbligazionario è stato ammesso all'intervento del Fondo di Garanzia (la “**Garanzia**”) e, pertanto, beneficia della Garanzia per un ammontare pari al 90% dell'importo nominale massimo dello stesso e quindi per un importo massimo pari a Euro 3.600.000,00 (tre milioni seicento mila), ai termini e alle condizioni delle Disposizioni Operative.

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Il Soggetto Capofila è il soggetto incaricato di tenere i rapporti con l'Emittente e con il Gestore del Fondo, avendo curato – anche per conto dei Soggetti Sottoscrittori Eligibile – il procedimento di richiesta e ottenimento della Garanzia. Il Soggetto Capofila si occuperà inoltre, *inter alia*, delle comunicazioni periodiche al Gestore del Fondo e, all'occorrenza, dell'attivazione dell'eventuale richiesta di escussione della Garanzia, in conformità con le previsioni delle Disposizioni Operative.

4. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali che siano Soggetti Sottoscrittori Eligibile, i quali potranno beneficiare della Garanzia.

In caso di successiva circolazione, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni a investitori che non rientrino nella definizione di Soggetti Sottoscrittori Eligibile.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 e delle applicabili disposizioni del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato, e/o dei regolamenti CONSOB di attuazione (ivi incluso il regolamento Consob 11971/1999).

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

5. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo corrispondente al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 1.000,00 (mille) ciascuna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

6. Data di Emissione, Data di Godimento e modalità di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla Data di Emissione e hanno godimento a partire dalla Data di Godimento, indipendentemente da quando siano state sottoscritte.

L'emissione del Prestito Obbligazionario può essere eseguita in via scindibile in più *tranches*.

Senza che sia necessario il consenso degli Obbligazionisti, qualora, successivamente alla Data di Emissione, il Prestito Obbligazionario non risulti integralmente sottoscritto per l'importo massimo deliberato pari a Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero), l'Emittente avrà la facoltà di offrire per la sottoscrizione entro il 31 dicembre 2021 le Obbligazioni sino concorrenza di massimi Euro 4.000.000,00 (quattro milioni), attraverso l'emissione, in una o più *tranches*, di ulteriori Obbligazioni aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggette alle previsioni del presente Regolamento (di seguito, le "**Ulteriori Obbligazioni**").

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Le Ulteriori Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione, avranno lo stesso codice ISIN e formeranno con esse un'unica serie.

Il prezzo di emissione delle Ulteriori Obbligazioni sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del rateo di interessi maturati e non corrisposti nel periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e le rispettive date di emissione (escluse) delle Ulteriori Obbligazioni.

L'Emittente provvederà di volta in volta a comunicare a Borsa Italiana le emissioni di Ulteriori Obbligazioni.

Qualora le Ulteriori Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il 31 dicembre 2021, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

Ai fini e per gli effetti del Regolamento, ove non si desuma diversamente dal contesto, il termine Obbligazioni si intende riferito anche alle Ulteriori Obbligazioni.

7. Durata

Il Prestito Obbligazionario ha durata dalla Data di Emissione sino alla Data di Scadenza, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste al successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) ovvero all'Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

8. Interessi

Il Prestito Obbligazionario è fruttifero di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,00% (il "**Tasso di Interesse**") dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste al successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) ovvero all'Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse applicabile, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*. L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) ovvero Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), la Data di Rimborso Anticipato,

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

9. Rimborso

Salvo quanto previsto al successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito Obbligazionario sarà di tipo *amortising* con un periodo di 24 (ventiquattro) mesi di preammortamento tale per cui inizierà ad essere rimborsato, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 gennaio 2024 e

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

successivamente ad ogni Data di Pagamento sino alla Data di Scadenza (inclusa), in 8 (otto) rate semestrali secondo il piano di ammortamento riportato nell'allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente avrà la facoltà di procedere in coincidenza di ciascuna Data di Pagamento sottoindicata, al rimborso anticipato dell'Obbligazioni.

Il rimborso avverrà:

- (i) ad un valore pari al 103% del Valore Nominale del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2022 (inclusa) e il 30 luglio 2022 (inclusa);
- (ii) ad un valore pari al 102% del Valore Nominale del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2023 (inclusa) e il 30 luglio 2023 (inclusa);
- (iii) ad un valore pari al 101% del Valore Nominale del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 (inclusa) e il 30 luglio 2024 (inclusa);
- (iv) ad un valore pari al 100% del Valore Nominale del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 31 gennaio 2025 (inclusa) e il 31 gennaio 2027 (inclusa).

Il rimborso anticipato da parte dell'Emittente dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata agli Obbligazionisti e a Borsa Italiana almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato.

11. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti Eventi Rilevanti:

- i) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi;
- ii) la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stesso, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stesso salvo il caso in cui (i) l'Emittente, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa data di presentazione, non fornisca evidenza agli Obbligazionisti (in forma e sostanza di gradimento degli Obbligazionisti) della propria situazione di solvenza e/o (ii) l'Emittente non proponga opposizione ai sensi di legge, dandone evidenza agli Obbligazionisti, e questa sia accolta in prima istanza dall'autorità competente; e/o la dichiarazione di fallimento e/o l'avvio di altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile;
- iii) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti *ex* articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare che comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

- iv) l'inefficacia o la revoca della Garanzia in conformità alle Disposizioni Operative, tranne che per effetto di azione imputabile direttamente agli Obbligazionisti;
- v) il mancato rispetto di uno dei Parametri Finanziari alla relativa Data di Calcolo, a seconda dell'anno di riferimento, come espresso nella seguente tabella:

	PFN/EBITDA	PFN/PN
2022	3 ≤	2,5 ≤
2023	2,5 ≤	2 ≤
2024	2 ≤	1,5 ≤
2025	2 ≤	1,5 ≤
2026	2 ≤	1,5 ≤

a meno che l'Emittente abbia sanato tale violazione mediante uno o più Apporti di Equity nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) nella Dichiarazione sui Parametri da cui risulti la violazione l'Emittente fornisca un'illustrazione dell'Operazione proposta dall'Emittente al fine di sanare la suddetta violazione, nonché l'indicazione dei Parametri Finanziari ricalcolati su base *pro-forma* al fine di riflettere l'impatto degli Apporti di Equity che si intendono effettuare;
 - (b) l'operazione proposta dall'Emittente per sanare la violazione sia posta in essere entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui sia stata pubblicata la Dichiarazione sui Parametri da cui risulti la violazione dei Parametri Finanziari;
 - (c) l'Emittente non si sia già avvalso della possibilità di rimediare mediante Apporti di Equity più di 2 (due) volte durante la vita del Prestito Obbligazionario;
- vi) la perdita di controllo dell'Emittente, direttamente e indirettamente, da parte dei Soci Fondatori ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile;
 - vii) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
 - viii) l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³;
 - ix) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi significativi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile, tranne che per effetto di azione imputabile direttamente agli Obbligazionisti;
 - x) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
 - xi) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) del presente Regolamento del Prestito; e
 - xii) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo il caso in cui (i) allo stesso non venga posto rimedio entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta per iscritto fatta dall'Assemblea degli Obbligazionisti o dal Rappresentante Comune, ove nominato o (ii) l'Emittente fornisca evidenza agli Obbligazionisti della propria situazione di solvenza.

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Assemblea degli Obbligazionisti avrà la facoltà di deliberare l'invio all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune) della Richiesta di Rimborso Anticipato da inviarsi a mezzo PEC ai sensi del successivo Articolo 23 (*Varie*) almeno 60 (sessanta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno esigibili alla Data di Rimborso Anticipato con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla stessa data.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 11 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- i) ad eccezione dei Vincoli Ammessi, non costituire né permettere la costituzione di alcun Vincolo sui propri beni;
- ii) non cessare né modificare significativamente il Core Business dell'Emittente;
- iii) non realizzare investimenti in attività non collegate e non rientranti nel Core Business per un importo complessivo superiore ad Euro 300.000,00 (trecento mila) per tutta la durata del Prestito Obbligazionario;
- iv) fatta eccezione per le operazioni preventivamente approvate dall'Assemblea degli Obbligazionisti e per le Operazioni Straordinarie Consentite, non approvare o compiere operazioni straordinarie sul proprio capitale, quali operazioni di trasformazione societaria, fusione o scissione ovvero conferimenti di beni o rami di azienda;
- v) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge o per effetto dell'annullamento di azioni proprie, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- vi) non procedere senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti e 2447-*decies* del Codice Civile;
- vii) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un ammontare superiore al 50% dell'utile netto dell'Emittente risultante dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante;
- viii) far sì che le obbligazioni di pagamento assunte dall'Emittente e derivanti dalle Obbligazioni, mantengano il medesimo grado di privilegio rispetto alle eventuali future obbligazioni di pagamento che saranno assunte dallo stesso Emittente in via chirografaria e non subordinata, fatto salvo il diritto dell'Emittente di assumere ulteriori e nuove

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

obbligazioni di pagamento garantite o assunte in via privilegiata nel rispetto dei termini definiti all'interno del presente Regolamento del Prestito;

- ix) non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento dell'Emittente (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario per un importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquanta mila), tale per cui tale obbligazione di pagamento venga dichiarata "dovuta" o "esigibile" a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente, sulla base di un provvedimento giudiziale di primo grado provvisoriamente esecutivo;
- x) non effettuare richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO³ (c.d. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- xi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- xii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- xiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su disposizione di Borsa Italiana;
- xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- xv) far sì che tutti i propri libri sociali siano tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- xvi) far sì che, per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, il bilancio di esercizio dell'Emittente relativo agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, pubblicati sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione, restino pubblicati sullo stesso sito internet;
- xvii) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³), il bilancio di esercizio dell'Emittente relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- xviii) far sì che i Parametri Finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Calcolo;
- xix) ai fini dell'obbligo di cui al punto che precede, pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione del bilancio, la Dichiarazione sui Parametri;
- xx) comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti (c.d. informativa *price sensitive* ai sensi dell'articolo 17 della MAR);
- xxi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

- xxii) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessarie per lo svolgimento delle attività condotte dall'Emittente alla Data di Emissione; in ogni caso provvedendo ad informare gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata e comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria, che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti, permessi e licenze; e
- xxiii) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo.

13. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate e chirografarie presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società.

Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

14. Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³.

16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni e l'ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO³ è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 14 aprile 2021. In particolare, l'Emittente ha deliberato l'emissione, in una o più *tranches*, di un prestito obbligazionario per un valore nominale complessivo fino a massimi Euro 4.000.000,00 (quattro milioni).

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente Articolo 17 (*Modifiche*), le condizioni di cui al presente Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previa approvazione da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni siano divenute rimborsabili.

19. Regime fiscale

Tutte le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti sono a carico degli Obbligazionisti.

L'Emittente effettuerà tutti i pagamenti relativi alle Obbligazioni, ivi inclusi i pagamenti di interessi, premi e altri frutti, applicando le ritenute e/o le imposte sostitutive dovute ai sensi di legge e, in tal caso, nessun pagamento aggiuntivo sarà dovuto dall'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni.

20. Assemblea degli Obbligazionisti

Qualora si abbia una pluralità di Obbligazionisti, questi potranno riunirsi in un'assemblea per la tutela degli interessi comuni (l'**"Assemblea degli Obbligazionisti"**).

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente, nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il **"Rappresentante Comune"**);
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

21. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento del

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

22. Identificazione degli Obbligazionisti

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, l'Emittente, ovvero il Soggetto Capofila, a ciò debitamente autorizzato per tutta la durata del Prestito Obbligazionario dall'Emittente, al fine di effettuare le comunicazioni richieste dal Gestore del Fondo, potranno procedere, in qualsiasi momento e con oneri a carico dell'Emittente, all'identificazione degli Obbligazionisti richiedendo (i) a Monte Titoli, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti e (ii) a tali intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le Obbligazioni unitamente al numero di Obbligazioni registrate in tali conti.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta anche su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2, del Codice Civile, e i relativi costi (salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente) sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

Per consentire al Soggetto Capofila di adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo a qualsiasi fine in relazione alla Garanzia, ad ogni trasferimento delle Obbligazioni, anche tramite operazioni *over the counter*, gli Obbligazionisti saranno tenuti a comunicare entrambi (e per tali si intendono sia i soggetti che vendono le Obbligazioni che quelli che le acquistano) senza indugio all'Emittente e al Soggetto Capofila, agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al successivo Articolo 23 (*Varie*), l'ammontare delle Obbligazioni trasferite e i dati identificativi dei rispettivi Obbligazionisti.

Ai fini di quanto sopra, gli Obbligazionisti rinunciano espressamente a quanto previsto in loro favore dall'articolo 48, comma 5, del Regolamento sulla Gestione Accentrata.

23. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC agli Obbligazionisti all'indirizzo da questi ultimi separatamente comunicato all'Emittente e al Soggetto Capofila e/o per il tramite di Monte Titoli, nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e della relativa normativa applicabile.

Ove nominato tutte le comunicazioni con gli Obbligazionisti potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Le comunicazioni degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune all'Emittente dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: trendevice@legalmail.it. Qualunque comunicazione al Soggetto Capofila dovrà essere effettuata, anche mediante posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi: ib@pec.gruppobper.it e trendevice@bper.it. L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente al Soggetto Capofila e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione da parte degli Obbligazionisti di tutte le condizioni fissate (i) nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e dalle Disposizioni Operative e (ii) nei documenti richiamati dal presente Regolamento del prestito,

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

tra cui la Garanzia. In particolare, la sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione (a) del ruolo di BPER Banca S.p.a. quale Soggetto Capofila e (b) del fatto che il Soggetto Capofila è il soggetto che manterrà i rapporti con l'Emittente e con il Gestore del Fondo, anche ai sensi di quanto previsto all'Articolo 3 (*Garanzia*) del presente Regolamento del Prestito, e che adempierà agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo ai sensi di quanto previsto all'Articolo 22 (*Identificazione degli Obbligazionisti*).

Gli Obbligazionisti consentono espressamente e autorizzano l'intermediario presso Monte Titoli presso il quale sono depositate volta per volta le Obbligazioni da ciascuno di essi rispettivamente detenute a comunicare senza indugio al Soggetto Capofila, dietro richiesta, i propri dati identificativi e tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore del Fondo ai sensi di quanto previsto all'Articolo 22 (*Identificazione degli Obbligazionisti*). Il Soggetto Capofila non sarà tenuto a indagare circa la completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni di volta a volta ricevute.

* * *

SONO EVIDENZIATE NEL PRESENTE TESTO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVOCATA PER IL 12 GIUGNO 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO PER IL 13 GIUGNO 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

ALLEGATO A

PIANO DI AMMORTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Data di Pagamento	N. rate capitale	% di rimborso quota capitale per singola Obbligazione	Valore rimborsato quota capitale singola Obbligazione	Valore nominale residuo singola Obbligazione
31 gennaio 2024	1	12,5%	125	875
30 luglio 2024	2	12,5%	125	750
31 gennaio 2025	3	12,5%	125	625
30 luglio 2025	4	12,5%	125	500
31 gennaio 2026	5	12,5%	125	375
30 luglio 2026	6	12,5%	125	250
31 gennaio 2027	7	12,5%	125	125
30 luglio 2027	8	12,5%	125	0